

COMUNE DI CAVARZERE
(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 29.4.1994
Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 in data 16/06/1998
Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 in data 04.02.2006

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	Pag. 5
Art. 2 - Domanda per il rilascio delle concessione e/o autorizzazione	Pag. 5
Art. 3 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Pag. 6
Art. 4 - Istruttoria della domanda	Pag. 6
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	Pag. 7
Art. 6 - Caratteri della concessione e/o autorizzazione	Pag. 8
Art. 7 - Occupazioni d'urgenza	Pag. 8
Art. 8 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	Pag. 9
Art. 9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	Pag. 9
Art. 10 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	Pag. 9
Art. 11 - Obblighi del concessionario	Pag. 10
Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag. 10
Art. 13 - Costruzione gallerie sotterranee	Pag. 10
Art. 14 - Denuncia occupazioni permanenti	Pag. 11

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 15 - Classificazione del Comune	Pag. 12
Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie	Pag. 12
Art. 17 - Tariffe	Pag. 12
Art. 18 - Soggetti passivi	Pag. 13
Art. 19 - Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione	Pag. 13
Art. 20 - Criterio di applicazione della tassa	Pag. 13
Art. 21 - Misura dello spazio occupato	Pag. 14
Art. 22 - Passi carrabili	Pag. 14
Art. 23 - Autovetture per trasporto pubblico	Pag. 14
Art. 24 - Distributori di carburanti	Pag. 14
Art. 25 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	Pag. 15
Art. 26 - Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento	Pag. 15
Art. 27 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - casi particolari	Pag. 16
Art. 28 - Maggiorazione della tassa temporanea	Pag. 16
Art. 29 - Occupazioni temporanea con autovetture ad uso privato	Pag. 16
Art. 30 - Riduzione della tassa permanente	Pag. 16
Art. 31 - Passi carrabili - affrancazione dalla tassa	Pag. 17
Art. 32 - Riduzione tassa temporanea	Pag. 17
Art. 33 - Esenzione dalla tassa	Pag. 18
Art. 34 - Esclusione dalla tassa	Pag. 19
Art. 35 - Sanzioni	Pag. 19
Art. 36 - Versamento della tassa	Pag. 20
Art. 37 - Rimborsi	Pag. 21

Art. 38 - Ruoli coattivi	Pag. 21
Art. 39 - Norme transitorie	Pag. 21
Art. 40 - Entrata in vigore	Pag. 22

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni ed eventuali revoche nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

La generica dizione "il Comune" usata nel regolamento deve essere letta anche alla luce della disciplina dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/90.

Quando nel presente regolamento sono indicati articoli e/o commi privi di riferimento alla fonte normativa essi devono intendersi riferiti al D.Lgs. 507/93, salvo diversa indicazione.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Settore Assetto del Territorio su richiesta dell'interessato, rispettivamente per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee.

2. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta resa legale, utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti e/o scaricabili dal sito internet del Comune di Cavarzere. Nel sito internet è pubblicata una copia del presente regolamento, nonché ogni altra informazione utile per l'assolvimento degli adempimenti relativi all'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il numero di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure (superficie e metri lineari) e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre il Comune potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il Comune, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno venti giorni prima della data dell'occupazione richiesta. In ogni caso l'occupazione priva di autorizzazione/concessione è abusiva.

Art. 3

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 4

Istruttoria della domanda

Le domande di autorizzazione e/o concessione saranno sottoposte ai pareri dell'ufficio di polizia urbana nonché dell'ufficio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. ove occorra.

Nella istruttoria della domanda, gli uffici comunali dovranno tenere particolarmente conto delle esigenze della circolazione, della pubblica sicurezza e della estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di autorizzazione e/o concessione rilasciato dall'Ufficio Assetto del Territorio sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

1. *bis* Il responsabile del procedimento prima della conclusione dell'istruttoria relativa a ciascuna domanda di concessione o autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, deve verificare l'avvenuto versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche da parte del richiedente/occupante. A tal fine trasmette preventivamente all'ufficio tributi comunale i dati necessari per la liquidazione della tassa. L'ufficio tributi comunale invita il richiedente/occupante a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, non più tardi del secondo giorno successivo a quello del ricevimento dei predetti dati, a versare la tassa dovuta per l'occupazione richiesta. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della trasmissione al richiedente/occupante dell'invito a versare fino al ricevimento della documentazione comprovante il versamento della tassa dovuta. Qualora l'importo della tassa da versare sia superiore ad € 500,00, il richiedente/occupante potrà avvalersi della facoltà di versare il 50% della somma dovuta, fermo restando che il saldo dovrà essere versato entro il termine dell'occupazione. In nessun caso il pagamento della tassa è da considerare equivalente al provvedimento di autorizzazione e/o concessione. All'eventuale diniego consegue il diritto al rimborso della tassa pagata. L'ufficio tributi procede d'ufficio entro 90 giorni.

2. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Il Comune dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o diniego è stabilito in almeno tre giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. Il termine per i competenti pareri obbligatori e vincolanti degli uffici comunali è stabilito in giorni 15 per le occupazioni permanenti e giorni 5 per le occupazioni temporanee decorrenti dal giorno di inoltro della richiesta di parere da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6
Caratteri della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile del Comune, previa domanda di cambiamento di intestazione.

3. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

Art. 7
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax, posta elettronica o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 8
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 9
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca il Comune restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza interessi.

Art. 11
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
2. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 12
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine,

la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

Art. 13

Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre della tassa calcolata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 14

Denuncia occupazioni

1. Sia per le occupazioni permanenti, sia per quelle temporanee l'obbligo di presentazione della denuncia ai fini della tassa è assolto direttamente dal responsabile del procedimento mediante trasmissione all'ufficio tributi comunale dell'atto di concessione o autorizzazione. L'ufficio tributi, dopo aver registrato l'atto medesimo nel software di gestione, consegna ovvero trasmette l'atto di concessione o autorizzazione al destinatario in esso indicato.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Nel presente capo è disciplinata la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 nonché le disposizioni del presente regolamento espressione dell'autonomia riconosciuta e garantita dagli art. 114, 117 e 118 della Costituzione come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.i..

Art. 15

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla IV^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 16

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 17

Tariffe

1. Il termine per la deliberazione delle tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o delle tassazioni riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 60 per cento;
- terza categoria 30 per cento.

Art. 18

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 19

Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 20

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 (tre) categorie di cui all'art. 16 nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 21

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42 la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo comunque alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima aree di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 22

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 23

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i veri soggetti occupanti.

Art. 24

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione secondo le tariffe ordinarie.

Art. 25

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 26

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

2-bis. Il tempo di occupazione per gli ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, va espresso nelle seguenti fasce orarie:

1^ fascia oraria - dalle 8.00 alle 14.00

2^ fascia oraria - dalle 14.00 alle 18.00

3^ fascia oraria - dalle 18.00 in poi

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni la tariffa ridotta del 50 per cento, compresi i primi 14 giorni.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 27

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97.

Art. 28

Maggiorazioni della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del

50 per cento se in prima categoria, del 30 per cento se in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

Art. 29

Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato

1. Ai sensi dell'art.45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria.

Art. 30

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c) , per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di un terzo.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni per tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 22 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione i sensi del successivo terzo comma dell'art. 34 del presente Regolamento o per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 31
Passi carrabili - Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 32
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2, lett. c) - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.,

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Art. 33
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Art. 34 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, finestre-sporgenti e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 35 Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori previsti all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle norme del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 – *bis* del D.Lgs. 267/2000.

Per le occupazioni abusive, nonché per quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 36 **Versamento della tassa**

Il pagamento della tassa sia per le occupazioni permanenti, sia per le occupazioni temporanee è effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune di Cavarzere - Servizio Tesoreria Tosap -;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

Per le occupazioni temporanee effettuate dai precari del mercato settimanale o in occasione di fiere e festeggiamenti la tassa dovuta deve essere versata prima dell'occupazione. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del personale comunale incaricato.

Se la tassa dovuta per le occupazioni permanenti e per quelle del mercato settimanale è di importo superiore ad € 258,23 può essere corrisposta in due rate, di eguale importo, aventi scadenza:

- La 1^a rata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile;

- La 2^a rata entro il 31 ottobre.

L'ufficio tributi comunale trasmette ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale per i pagamenti delle occupazioni permanenti e del mercato settimanale non più tardi del ventesimo giorno antecedente la scadenza del pagamento.

Per le occupazioni permanenti realizzate in corso d'anno la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 37 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 38 **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 16, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 39 **Disciplina contabile**

La gestione diretta della tassa da parte del Comune è disciplinata come segue:

- a) il rimborso ai contribuenti è disposto con provvedimento motivato del funzionario responsabile. Tutti i provvedimenti di rimborso sono approvati con determinazione del funzionario responsabile. Nella medesima determinazione si approva l'elenco dei rimborsi da effettuare per il tramite della tesoreria comunale;
- b) è predisposto a cura dell'ufficio tributi l'elenco dei contribuenti titolari degli atti di autorizzazione o concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea per ogni anno d'imposta. Detto elenco può consistere in un documento informatico che dovrà essere approvato dal funzionario responsabile al termine dell'anno d'imposta.

- c) è predisposto entro il 30 aprile di ciascun anno l'elenco dei soggetti morosi. Nel predetto elenco sono annotate le iscrizioni a ruolo e gli avvisi di accertamento o di irrogazione notificati;
- d) l'ufficio tributi deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale sul quale sono effettuati i versamenti.

Qualora la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sia affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 la gestione contabile resta disciplinata dagli art. 6 e seguenti del D.M. (Finanze) 26 aprile 1994.

Art. 40 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.